**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 4 novembre 2020

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione**

**dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06144)**

*(GU n.276 del 5-11-2020)*

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

 Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'art. 2;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa

del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3

novembre 2020, recante ulteriori misure urgenti di contenimento del

contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e in

particolare gli articoli 2 e 3;

 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia da COVID-19;

 Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle

regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

 Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3

novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.

630, e successive modificazioni e integrazioni;

 Visto il verbale del 4 novembre 2020 della Cabina di regia di cui

al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

 Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno

«scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si

collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio

«alto» del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19,

alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento

previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

 Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte,

Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta;

 Emana

 la seguente ordinanza:

 Art. 1

 Misure urgenti di contenimento del contagio

 nei territori di cui agli allegati 1 e 2

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di

cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui

all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto

sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.

 Art. 2

 Disposizioni finali

 1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e per

un periodo di quindici giorni.

 La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 4 novembre 2020

 Il Ministro: Speranza

 ----------

Avvertenza:

 A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge25 marzo 2020, n.

19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del

controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente

efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,

21-ter e 21-quater della legge 7agosto1990, n. 241.

 Allegato 1

 a) Puglia

 b) Sicilia

 Allegato 2

 a) Calabria

 b) Lombardia

 c) Piemonte

 d) Valle d'Aosta